



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA

DIV. IX - POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA E  
RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. PEGUERO Maiker Osiris, cittadino della Repubblica Dominicana, volta a richiedere il riconoscimento del titolo di formazione e dell’esperienza professionale estera per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO documento dell’Università Tecnologica di Santiago, sede Gaspar Hernandez, Centro di Servizi Specializzati (CEDESE) “Anno della Relisienza e la Innovazione Educativa”, dell’8 giugno 2022, rilasciato al sig. PEGUERO Maiker Osiris al termine del corso di Barbiere avanzato;



VISTO il titolo denominato “Certification” (Attestato) dell’Universidad Tecnologica de Santiago sede di Utesa in cui si attesta che l’interessato ha frequentato il corso di Barbiere Avanzato per sei settimane (120 ore) con il seguente contenuto del corso: taglio a forbici; uso corretto delle forbici; utilizzo dell’asciugacapelli (phon) per taglio maschile; dégradé a forbici – taglio moderno;

VISTA la dichiarazione giurata dell’avvocato Notaio Pubblico numero 6649 del Distretto Nazionale, Santo Domingo (Repubblica Dominicana), del 21 giugno 2022, in cui risulta che il sig. PEGUERO Maiker Osiris ha realizzato e concluso in data 8 giugno 2022 il corso di barbiere avanzato dell’Università tecnologica di Santiago (UTESA), sede Gaspar Hernandez, al termine del quale ha conseguito il suo certificato di partecipazione;

VISTO che il richiedente ha documentato di essere stato titolare di locale commerciale presso la Repubblica Dominicana per attività di barbiere o parrucchiere dal 30 aprile 2015 al 30 aprile 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

VALUTATO che, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. 206/2007, i titoli e l’esperienza professionale maturati presso la Repubblica Dominicana sono idonei a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174 e smi, determinando di accogliere la domanda subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2007;

CONSIDERATO che la misura compensativa è necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5), in quanto il titolo di formazione conseguito a Santo Domingo è relativo al solo settore di “barbiere” mentre la normativa italiana di cui alla L. n. 174/2005 include una professionalità rivolta anche alla parte maschile e femminile dell’acconciatura ed in quanto la pluriennale attività professionale svolta a Santo Domingo in qualità di lavoratore autonomo di barbiere e parrucchiere non dà conto dello svolgimento delle mansioni prettamente tecniche dell’acconciatore;

VISTO il principio di proporzionalità di cui all’art. 14, comma 5 della Direttiva 2005/36/CE che consente di verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse, che sono essenziali per l’esercizio della professione;

CONSIDERATO, in applicazione del citato principio di proporzionalità, che il sig. PEGUERO Maiker Osiris ha documentato di aver maturato esperienza professionale in Italia, presso impresa del settore dell’acconciatura, in qualità di lavoratore subordinato dal 10.08.2022 al 30.04.2023 con mansioni di parrucchiere, inquadrato al 3° livello del CCNL acconciatura ed estetica (40 ore settimanali);



CONSIDERATO che la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione e ad accertare la conoscenza della predetta attività, è stata individuata nella prova attitudinale di cui all'Allegato A del presente decreto;

SENTITI i rappresentanti di categoria CNA-benessere e Confartigianato;

VISTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. 295548 del 28.09.2023 ha comunicato al sig. PEGUERO Maiker Osiris, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della misura compensativa per le motivazioni sopra riportate;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessato in data 27 luglio 2022 tramite bonifico di Banca Intesa SanPaolo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. PEGUERO Maiker Osiris, cittadino dominicano, nato nella Repubblica Dominicana il 14 novembre 1990, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, sono riconosciuti il titolo di formazione e l'esperienza professionale citati in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianfrancesco ROMEO



## **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### **Prova pratico-attitudinale:**

- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole

### **Prova orale:**

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratico-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione competente per territorio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione competente**.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.**